

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore COSTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 MAGGIO 1996

Provvedimenti per la difesa del patrimonio artistico barocco
delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò,
Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro
hinterland culturali

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende proporre un reale recupero ed una effettiva protezione del patrimonio artistico barocco delle città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Gallatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie e loro *hinterland*. È necessario infatti provvedere urgentemente per porre fine all'evidente degrado di un patrimonio artistico da tempo riconosciuto di particolare pregio. Basti pensare che già nel 1981 era stato inserito nell'elenco dei «beni culturali, naturali di valore universale» dall'allora ministro Oddo Biasini. In tale prospettiva si

prevede uno stanziamento di 40 miliardi per il periodo 1996-1999 al fine di provvedere per le necessità più impellenti.

Non si può non menzionare che il «barocco di Lecce» rappresenta un inestimabile patrimonio artistico e costituisce una delle più singolari attrattive artistiche del Mezzogiorno.

Interveniamo, auspicando che una particolare attenzione a favore del patrimonio artistico di Lecce costituisca un segnale di grande sensibilità alla necessità di incrementare il turismo soprattutto nel Mezzogiorno.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Le opere per la salvaguardia e la tutela del patrimonio monumentale ed artistico della città di Lecce, Tricase, Gallipoli, Casarano, Nardò, Galatina, Santa Maria di Leuca, Otranto, Maglie a norma della presente legge sono eseguite a carico dello Stato e a carico del comune grazie alla erogazione di un contributo dello Stato.

Art. 2.

1. Sono eseguiti a totale carico dello Stato i lavori relativi alle opere di consolidamento e restauro degli edifici pubblici di carattere storico, artistico e monumentale.

Art. 3.

1. Il restauro artistico e monumentale è deliberato dal consiglio comunale ed approvato dal Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia. È eseguito dal comune sotto la diretta sorveglianza del Ministero dei lavori pubblici. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per il periodo 1996-1999 la spesa complessiva di lire 40 miliardi.

Art. 4.

1. Entro il primo trimestre di ogni anno il comune, con deliberazione del consiglio comunale, propone al Provveditorato alle opere pubbliche per la Puglia il piano dei lavori da eseguirsi nell'esercizio successivo.

2. Entro tre mesi dalla presentazione del piano annuale il Provveditorato, udita la Sovrintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici competente

per territorio adotta le sue decisioni e le comunica al comune.

3. Il primo programma di lavori dovrà essere proposto dal comune entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

1. Per l'esecuzione delle opere previste dalla presente legge la cui spesa è a carico del comune, la Cassa depositi e prestiti e autorizzata a concedere al comune di Lecce mutui fino all'ammontare di 20 miliardi di lire, con ammortamenti in trentacinque anni, al saggio vigente al momento della concessione. I mutui predetti saranno garantiti dallo Stato per capitali e interessi e l'assunzione della garanzia sarà effettuata con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con quello dell'interno, a seguito di deliberazione del consiglio comunale.

Art. 6.

1. Per provvedere alle esecuzioni dei lavori previsti dagli articoli precedenti è autorizzata una spesa di lire 40 miliardi, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

2. La spesa di 40 miliardi sarà ripartita in quattro esercizi finanziari, a decorrere dall'esercizio 1996.

3. Le variazioni del riparto degli stanziamenti possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con il Ministro del tesoro, su motivata proposta del consiglio comunale.

4. L'erogazione dei contributi è disposta con decreto del Ministro dei lavori pubblici.

5. Le somme non impiegate in un esercizio possono essere utilizzate negli esercizi successivi.

6. All'onere di lire 10 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1996 si farà fronte mediante corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della

spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

